

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Concordato preventivo n . 3/2007

Il tribunale fallimentare,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Taurisano

presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

giudice

dott. Fabrizio Di Marzio

giudice relatore

ha deliberato il seguente

DECRETO

Con informativa del 30.3.2011, il Commissario Giudiziale ha riferito su alcuni fatti relativi all'adempimento del concordato, con particolare riguardo alla mancata costituzione dell'ipoteca dedotta nella proposta di concordato a garanzia degli impegni ivi assunti.

Con decreto del 7.4.2011, il giudice delegato ha fissato udienza per la risoluzione del concordato.

All'esito, sono intervenuti i componenti del comitato dei creditori, oltre al proponente, al liquidatore (in tale occasione dimessosi dall'incarico) ed al commissario giudiziale.

All'udienza del 15.6.2011, il Collegio ha riservato la decisione.

La fattispecie concreta si caratterizza per la disciplina applicabile *ratione temporis*, risalendo la proposizione del concordato al periodo immediatamente antecedente all'adozione del cd. decreto correttivo, che ha determinato una profonda e sostanziale modifica dell'art. 186 L.F. sotto due profili, entrambi qui rilevanti:

- la previsione di una legittimazione alla domanda di risoluzione;
- la qualità dell'inadempimento quale ragione della risoluzione medesima.

Mentre nella disciplina previgente (applicabile nella fattispecie), per effetto del combinato disposto degli artt. 186 e 137 L.F., la risoluzione poteva essere dichiarata dal Tribunale anche d'ufficio e dietro notizia del curatore e del comitato dei creditori, invece per le regole oggi in vigore essa può pronunziarsi solo su istanza di uno o più creditori. Inoltre, mentre nella disciplina previgente il concordato poteva risolversi per irregolarità nell'inadempimento e per *mancata costituzione delle garanzie promesse*, oggi invece la risoluzione presuppone comunque un inadempimento di *non scarsa importanza*.

Le ragioni della nuova previsione bene si evidenziano riflettendo sullo scopo fondamentale della riforma, ossia l'attribuzione ai creditori della scelta negoziale di approvare il concordato e così anche di chiederne la risoluzione; e ciò secondo la generale esigenza sistematica dell'importanza dell'inadempimento ai fini dell'effetto

risolutivo, costituendo quest'ultimo aspetto un paradigma della generale disciplina degli atti contrattuali oggi largamente presupposta.

La linearità delle nuove regole rispetto ad una disciplina moderna ed efficiente del mercato, del tutto emancipata dalle pregresse influenze dell'ideologia corporativa, risalta nel caso di specie con l'evidenza dell'esempio di scuola.

E' accaduto infatti che il commissario giudiziale abbia riferito dell'inadempimento del concordato, particolarmente segnalando la mancata costituzione della garanzia ipotecaria pur dedotta nell'impegno del proponente, il quale nemmeno a seguito di tale contestazione ha ritenuto di sanare l'omissione a mezzo di una pur tardiva iscrizione.

E tuttavia, i membri del comitato dei creditori, gli unici comparsi in questa sede, hanno fatto rilevare che la mancata costituzione della garanzia non comporta inadempimento "grave" atteso che l'attivo realizzato consentirebbe comunque l'adempimento degli obblighi assunti.

Resta così da decidere se la mancata costituzione della garanzia promessa - segnalata dal commissario giudiziale - possa comunque giustificare una pronunzia giudiziale di risoluzione che nessun creditore sollecita e rispetto alla quale i membri del comitato hanno piuttosto manifestato volontà contraria.

Occorre innanzitutto interrogarsi sulle ragioni della disciplina abrogata, anche alla luce di quella sopravvenuta.

Nella versione originaria della legge fallimentare, il dominio del Tribunale sulla domanda di concordato era armonicamente presente sia nel giudizio di omologa (nel quale spettava al tribunale la verifica officiosa della convenienza del concordato) sia nella decisione per la risoluzione (spettante sempre al tribunale in via officiosa).

Per la disciplina in vigore, al tribunale è invece sottratto ogni potere di valutazione officiosa sia sulla convenienza della proposta concordataria, sia sulla risoluzione del concordato omologato.

Nella disciplina rimasta in vigore negli anni 2006/2007 (cd. regime intermedio), mentre risulta già eliminato il pregresso potere del tribunale sulla valutazione della convenienza, il potere officioso di risoluzione del concordato permane.

Esso deve essere pur sempre indirizzato - come del resto in precedenza - alla miglior realizzazione dell'interesse creditorio.

La rilevante differenza sta però nel fatto che mentre in passato quell'interesse era desunto dal tribunale con autonoma valutazione, già nella disciplina intermedia l'eliminazione del giudizio officioso sulla convenienza del concordato per i creditori impone al tribunale un esercizio del potere di risoluzione strettamente orientato ad una valutazione della sua pertinenza all'interesse creditorio, specialmente secondo quanto possa desumersi dall'atteggiamento assunto in concreto dai creditori

medesimi.

Sulla base di queste premesse, tornando al caso di specie, appare decisivo non solo il fatto che nessun creditore abbia manifestato la volontà di ottenere la risoluzione del concordato, ma anche che tutti i componenti del comitato abbiano espresso una volontà contraria (argomentando il sostanziale conseguimento dell'interesse creditorio secondo lo svolgimento della procedura di concordato, rispetto al quale interesse, atteso lo stato di avanzato adempimento delle relative obbligazioni, la garanzia ipotecaria ha di fatto esaurito la sua precipua funzione).

Ne discende che il concordato non merita di essere risolto.

P.Q.M.

Conferma la vigenza del concordato, escludendo che ricorrano i presupposti per la sua risoluzione.

Roma, 15.7.2011

Il Presidente

II CASO.it